

# **COMUNE DI POPPI**

( PROVINCIA DI AREZZO)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

approvato con del. C.C. n. 29 del 09.03.95

modificato con del. C.C. n. 88 del 25.10.95

modificato con del. C.C. n. 214 del 23.12.96

modificato con del. C.C. n. 43 del 17.06.05

modificato con del. C.C. n. 25 del 30.03.07

modificato con del. C.C. n. 67 del 23.09.08

modificato con del. C.C. n. 120 del 28.12.10

**CAPO I      NORME GENERALI**

- ART. 01    istituzioni della tassa
- ART. 02    contenuto del regolamento
- ART. 03    servizio di nettezza urbana
- ART. 04    presupposto, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 05    esclusioni della tassa
- ART. 06    ulteriori ipotesi di intassabilità
- ART. 07    commisurazione della tassa
- ART. 08    applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 09    parti comuni del condomino

**CAPO II     CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E  
RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**

- ART. 10    norme generali
- ART. 11    modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- ART. 12    modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- ART. 13    quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

**CAPO III    CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI  
LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI  
PRODUZIONE DI RIFIUTI**

- ART. 14    classi di contribuenza

**CAPO IV    AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE**

- ART.15    esenzioni
- ART. 16    interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- ART. 17    tariffe per particolari condizioni di uso
- ART. 18    riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

**CAPO V     DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- ART.19    tassa giornaliera di smaltimento

**CAPO VI    PROCEDURE E SANZIONI**

- ART. 20    denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- ART. 21    mezzi di controllo
- ART. 22    sanzioni
- ART. 23    accertamento, riscossione e contenzioso
- ART. 24    entrata in vigore

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **ART. 01**

#### **(Istituzione della tassa)**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

### **ART. 02**

#### **(Contenuto del Regolamento)**

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazioni del tributo.

### **ART. 03**

#### **(Servizio di Nettezza Urbana)**

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19.9.82 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. L.gs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa ( zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..).

## **ART. 04**

### **(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)**

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Il Comune, quale Ente impositore, non è un soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **ART. 05**

### **(Esclusioni della tassa)**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle vigenti leggi; in particolare sono escluse le aree scoperte pertinenziali ed accessori delle civili abitazioni, comprese le aree destinate a verde.

Presentato tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana.
- soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a mt. 1,50;

- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- unità immobiliari che versino in obiettive condizioni di non utilizzabilità ;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.
- i locali e le aree per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

Sono altresì esclusi dalla tassa:

**a** - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinamento conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa privata comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

**b** - i locali di uso non abitativo utilizzati direttamente o indirettamente dall'azienda agricola per fini strumentali;

**c** - i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista dalle vigenti norme.

## **ART. 06**

### **(Ulteriori ipotesi di intassabilità)**

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte e di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a proprie spese i produttori stessi in base alle vigenti norme.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, magazzini di stoccaggio) ove risulti difficile determinare le superfici in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo

restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>DETASSAZIONE</b>
Tipografie	40%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Verniciatura/galvanotecnici/fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici(non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L 833/1978)	20%

## **ART. 07**

### **( Commisurazione della tassa)**

La tassa a norma del 1<sup>^</sup> comma dell'art.65 del D. Lgs . 507/93 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultati inferiori a mezzo metro si trascurano quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

## **ART. 08**

### **(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)**

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilabili nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

Fino a mt 400 = TARIFFA INTERA

Oltre mt 400 = 40% DELLA TARIFFA

intendendo le distanze misurate in linea d'area in proiezione orizzontale.

Nel caso in cui anche in presenza di una distanza inferiore ai mt 400, il punto di raccolta più vicino non sia raggiungibile tramite un percorso stradale di uso pubblico di lunghezza inferiore ai metri 1000, la tassa è dovuta nella misura ridotta ;

In caso di svolgimento del servizio o qualora si verifichi che all'interno della zona gravata di privativa che il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento Comunale del servizio di Nettezza Urbana, questi a diritto sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio Tributi, della carenza

permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato nei trenta giorni successivi.

Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di Nettezza Urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

Il responsabile del servizio Nettezza Urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'anno impedito.

## **ART. 09**

### **(Parti in comune del condomino)**

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.L. 507 modificato dalla L 549/95. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

## **CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**

## **ART. 10**

### **(Definizioni)**

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali od aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

#### ***a) COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA:***

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati, espressa in

Kg/mq anno, propria della attività o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti.

***b) COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA:***

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilabili ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

***c) INDICE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA:***

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.

***d) COSTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI:***

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. lgs 15.11.93 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.

***e) TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE:***

Per tariffa media convenzionale  $T_m$  si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale  $S_t$  dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:  $T_m = C/S_t$ .

***f) COEFFICIENTE DI QUALITA':***

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore chiamato  $K$  rappresentato da un numero puro tra 0,8 e 1,2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc...) derivante dalle attività raggruppate nelle diversi classi di

contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento nelle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

## **ART. 11**

### **(Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica)**

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a-**quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazione del sistema insediativi nonché dello sviluppo socio-economico;
- b-**quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero di dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, o da altri Enti ed istituti pubblici di ricerca.

## **ART. 12**

### **(Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza)**

La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica  $q_n$ , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica  $I_n$ , dato dal rapporto tra coefficienti di produttività  $q_n$  e coefficiente medio di produttività specifica  $q_m$ ;
- c) da un proprio valore  $K_n$  del coefficiente di qualità  $K$ .

## **ART. 13**

### **(Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza)**

Le tariffe unitarie, espresse in L/mq, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n I_n T_m$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media  $T_m$ , sulla base dei dati rilevati ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
- b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno decennale, dei coefficienti e indici quantitativi di produttività di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 12 con eventuale conseguente ricomposizione e riagggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nel sistema di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

### **CAPO III - CLASSIFICAZIONI DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

#### **ART. 14**

##### **(Classi di contribuenza)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 i locali e le aree soggetti alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie:

**CAT. 01:** *Abitazioni private e relativi garages e locali accessori,- affittacamere.*

**CAT.02:** *Scuole pubbliche e private - palestre*

**CAT.03:** *Collettività, comunità, luoghi di assistenza e cura, caserme, mense e servizi aziendali*

**CAT.04:** *Studi e gabinetti professionali, uffici pubblici e privati, istituti di credito finanziari, assicurativi e simili*

- CAT.05:** *Sedi di associazioni sportive, culturali, ricreative e sindacali, politiche religiose e varie*
- CAT.06:** *Aree di campeggio, distributori di carburante, di parcheggi e posteggi*
- CAT.07:** *Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini, compreso banchi di vendita all'aperto*
- CAT.08:** *Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini, compreso banchi di vendita all'aperto*
- CAT.09:** *Magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, depositi di stoccaggio merce*
- CAT.10:** *Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili*
- CAT.11:** *Cinema, teatri, sale da ballo e simili*
- CAT.12:** *Alberghi, pensioni, complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale anche collegate ad attività di agriturismo*
- CAT.13:** *Locali destinati ad uso stabilimenti e magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, tettoie ed aree industriali ed artigianali, comprese le aree di stoccaggio ed esclusi gli uffici che vanno nella 4<sup>^</sup> CAT. e le mense ed i servizi che vanno alla 3<sup>^</sup> CAT.*
- CAT.14:** *Locali ed aree destinate ad attività economiche (industriali, artigianali, commerciali e di servizi) dove risulti che i residui siano effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo con esclusione di mense e servizi che rientrano nella 3<sup>^</sup> CAT.*

## **CAPO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE**

### **ART. 15**

#### **(Esenzioni)**

Sono esenti dalla tassa i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo dei progetti realizzati.

## **ART. 16**

### **(Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)**

Il comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici Comunali che concedono il sussidio, hanno il titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente delle pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati.

## **ART. 17**

### **(Tariffe per particolari condizioni d'uso)**

La tariffa ordinaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

- agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
- nei confronti dell'utente che, versando nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 66 del D.Lgs 507/93 risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;

- abitazioni con unico occupante, intendendo per abitazione con unico occupante quei locali adibiti ad abitazione dove di norma ed in modo continuativo dimori una sola persona;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, tale riduzione sarà applicabile ad una sola unità immobiliare con verifica periodica dell'ufficio competente .

Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili fino al raggiungimento di una riduzione totale massima del 40 % ed applicabili solo agli utenti che non usufruiscono di altre agevolazioni tariffarie e dovranno essere determinate con apposito provvedimento della Giunta Municipale in fase di determinazione delle tariffe;

Le riduzioni di cui ai comuni precedenti sono concesse alle condizioni e con la decorrenza prevista dall'art. 66 del D.lgs 507/93.

## **ART. 18**

### **(Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi)**

Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D. lgs 507/93, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiore al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%
- b) a favore della attività che diano luogo a una produzione di rifiuti per composizione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento

definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitari pari al 10%;

- c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa ordinaria pari al 20%.

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

## **CAPO V- DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

### **ART. 19**

#### **(Tassa giornaliera di smaltimento)**

E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D. lgs 507/93 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupino o detengono temporaneamente e non ricorrentemente anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore ai sei mesi e non ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, riportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale senza compilazione del suddetto modulo.

In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

## **CAPO VI- PROCEDURE E SANZIONI**

### **ART. 20**

#### **(Denuncie di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)**

I soggetti indicati nell'art. 63 del D. lgs 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo, anche su modelli diversi da quelli predisposti dal Comune, ad

esempio una semplice lettera, basta che contengano tutti gli elementi previsti dalla legge.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, l'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

## **ART. 21**

### **(Mezzi di controllo)**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce acquisite in sede di accertamento d'ufficio tramite rivelazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio Comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri di cui all'art.73 del D. lgs 507/93 stesso.

## **ART. 22**

### **(Sanzioni)**

Per le violazioni previste dell'art. 76 del D. lgs 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate.

Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso art. 76 con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa

rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

## **ART. 23**

### **(Accertamento, riscossione e contenzioso)**

L'accertamento della tassa, avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 71 del D. lgs 507/93. La riscossione, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.lgs 446/97, avviene in forma diretta con versamento su conto corrente e disciplinata da apposito regolamento. Il contenzioso, è disciplinato dal Decreto legislativo 31.12.1992 n. 546, "

## **ART. 24**

### **(Entrata in vigore)**

Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza secondo quanto previsto dall'art.79 comma 3<sup>^</sup> del D. lgs 507/93.